

LEGGE 26 febbraio 1963 , n. 441

Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

Vigente al: 29-12-2021

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))

Art. 3.

La lettera e) dell'articolo 5 della 30 aprile 1962, n. 283, e' soppressa.

Art. 4.

L'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente:

"La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', a controllo e a registrazione come presidi sanitari.

Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', anche se disciplinati da leggi speciali:

- a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicita' degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;
- b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari.

Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanita' per quanto attiene alla composizione, all'igienicita' e al valore alimentare di essi.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 20.000.000. Il massimo dell'ammenda e' di 30.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera h) dell'articolo 5 ed a) del presente articolo.

In caso di condanna, per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale.

Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o piu' giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale".

Art. 5.

L'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente:

"I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonche' la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantita' presente, riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23, ed infine il quantitativo netto in peso o volume.

Il regolamento determinera' altresì l'elenco dei prodotti alimentari o delle bevande confezionati per i quali, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, dovra' essere riportata anche la data di confezionamento secondo le modalita' da stabilirsi nel regolamento stesso.

I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantita' presente riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui allo articolo 23.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000".

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente:

"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.060.

Art. 7.

Nel primo comma dell'articolo 10 della, legge 30 aprile 1962, n.

283, le parole "colori che possono essere impiegati" sono sostituite con le altre "materie coloranti che possono essere impiegate" e le parole "gli standards di purezza" con le altre "i requisiti di purezza".

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente:

"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000".

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1982, n. 283, e' sostituito dal seguente:

"I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente articolo 6".

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente:

"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000".

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))

Art. 12.

Nel primo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 258, le parole "gli standards di purezza)" sono sostituite con le altre "i requisiti di purezza".

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))

Art. 15

((IL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))

Art. 17

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))

Art. 19

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))

Art. 20

((IL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 21

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))

Art. 22

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))

Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))

Art. 24

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))

Disposizioni transitorie e finali

Art. 25

((IL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 26

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))

Art. 27

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))

Art. 28

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))

Art. 29

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI - JERVOLINO - BOSCO
- TREMELLONI - TRABUCCHI
- RUMOR - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO